

L.P. n. 7 del 24 luglio 1998

(BUR TRENINO-ALTO ADIGE n. 32 Suppl. N. 5 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga la seguente legge:

Art. 1 Obiettivi

1. Al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita, e proteggere l'ambiente, i progetti pubblici e privati che possono avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, di seguito denominata VIA.

2. La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Formano oggetto della VIA tutti i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.

2. In casi eccezionali, la Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato VIA, può esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA. In tal caso deve:

- a) esaminare se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;

- b) mettere a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informare la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e fornire alla stessa le informazioni che mette a disposizione del pubblico.

Art. 3 Procedura di VIA per progetti

1. Fatte salve le competenze statali in materia di VIA di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivi decreti attuativi, negli allegati 1 e 2 della presente legge sono individuati i progetti che, in quanto appartenenti a determinate classi, hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente e devono in ogni caso formare oggetto di VIA.
2. Per i progetti al di sotto delle soglie e non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della presente legge o dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, il presidente del Comitato VIA verifica sulla base dei criteri di selezione fissati nell'allegato 4 se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura VIA. La Giunta provinciale decide entro 30 giorni sulla proposta del presidente del Comitato VIA di sottoporre il progetto alla VIA.
3. Nel caso di modifiche o estensioni di progetti di cui all' allegato 1, si applica in ogni caso la procedura VIA. Nel caso di modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato 2, la procedura di VIA si applica quando tale modifica o la somma delle modifiche degli ultimi cinque anni - compresa l'attuale richiesta - supera il 30 per cento della soglia limite, rispettivamente il 20 per cento della soglia limite per progetti ricadenti nelle aree protette; per modifiche o estensioni inferiori a queste percentuali si applica la verifica di cui al precedente comma 2.
4. Qualora la procedura di VIA sia stata applicata su un progetto preliminare o definitivo, il relativo progetto esecutivo è sottoposto al Comitato VIA, che entro il termine di 60 giorni esprime un parere sulla conformità al progetto di massima o definitivo. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere del Comitato VIA, la Giunta provinciale decide se approvare il progetto esecutivo o sottoporlo alla procedura di VIA.

Art. 4 Documentazione

1. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla domanda di autorizzazione. Tramite tale documentazione devono essere fornite le informazioni relative al progetto e alle sue ripercussioni sull'ambiente specificate nell'allegato 3. In ogni caso il committente deve fornire:
 - a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
 - b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
 - c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

2. È facoltà del committente chiedere al presidente del Comitato VIA la definizione delle informazioni comprese nell'allegato 3, che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA. Il presidente del Comitato VIA procede in questo caso alla nomina del gruppo di lavoro VIA ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5 VIA per piani e programmi

1. Piani e programmi possono essere sottoposti alla procedura di VIA su proposta della Giunta provinciale.

2. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla relativa domanda che va presentata al Comitato VIA.

Art. 6 Partecipazione pubblica

1. Il progetto ed il relativo SIA vanno depositati per la durata del procedimento presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, e nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento.

2. Del deposito del progetto e del SIA è dato avviso, a cura dell'Agenzia ed a spese del committente, su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana. Il procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data ultima di pubblicazione di tale avviso.

3. Chiunque può prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data ultima di pubblicazione di cui al comma 2, osservazioni scritte all'Agenzia. Il richiedente può prendere visione di tali osservazioni.

4. Entro il termine di cui al comma 3, il Comune interessato al progetto o il rappresentante legale di un'associazione ambientalista operante a livello provinciale può richiedere all'autorità competente per la VIA la presentazione pubblica del progetto e del relativo SIA, presentazione alla quale va invitato il committente. Il verbale di tale audizione pubblica va trasmesso al Comitato VIA.

Art. 7 Esame del progetto e del SIA

1. Per l'esame del progetto e del relativo SIA il presidente del Comitato VIA nomina un rappresentante del Comitato VIA e dell'Ufficio VIA ed, a seconda del progetto, ulteriori esperti interni ed esterni. Tale gruppo di lavoro, formato specificamente per ciascun progetto, in seguito denominato gruppo di lavoro VIA, esamina il progetto e il relativo SIA e rilascia entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni scritte di cui all'articolo 6, comma 3, un giudizio tecnico-scientifico di qualità, tenendo conto di eventuali osservazioni.

2. Il Comitato VIA esamina il SIA ed ogni altro atto e documento ed emette, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del giudizio di qualità da parte del gruppo di lavoro VIA, un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui

all'articolo 6. Il committente ha diritto di essere ascoltato, prima del rilascio del parere, dal comitato VIA. Il parere può contenere anche indicazioni su provvedimenti per evitare, limitare o compensare le conseguenze negative, così come la predisposizione di misure di controllo che debbano essere previste all'atto della realizzazione del progetto.

Art. 8 Autorizzazione

1. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato VIA, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui all'articolo 7.

2. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione rifiuti, dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico-forestale.

3. Gli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale, diversi da quelli indicati nel comma 2, e la concessione edilizia, ove richiesta, non possono essere rilasciati prima dell'autorizzazione ai fini della VIA.

Art. 9 Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale

1. L'esito della pronuncia sulla compatibilità ambientale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Vengono fornite le seguenti informazioni:

- a) il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione;
- b) i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione;
- c) eventualmente una descrizione delle principali misure utili per prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.

Art. 10 Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 all'intesa con la Provincia, si applica l'articolo 8 della presente legge.

Art. 11 Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, e nel qual caso non si applicano le sanzioni amministrative, sono stabilite le sanzioni amministrative di cui al comma 2.

2. Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale è prevista la VIA senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 8, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni soggiace chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale.

3. In caso di una infrazione ai sensi del comma 2, l'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente sospende immediatamente i lavori e ordina il ripristino dello stato originario entro un termine stabilito. Decorso tale termine senza che il contravventore vi abbia provveduto, all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino si provvede d'ufficio, a spese del contravventore. Al recupero delle relative spese si provvede con l'osservanza del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Nel caso in cui la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente e presentare il progetto e lo SIA per l'approvazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 3 e seguenti della presente legge. L'entità del risarcimento è determinata dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentite le ripartizioni competenti di cui all'articolo 7. Per la riscossione dell'importo determinato a titolo di risarcimento si applica il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. All'accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge provvede il personale delle ripartizioni competenti.

Art. 12 Comitato VIA

1. Il comitato VIA è composto:

a) dal direttore della Ripartizione Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;

b) da un rappresentante della Ripartizione Sanità in qualità di esperto nel settore dell'igiene e della sanità pubblica, designato dal direttore di ripartizione;

c) da un rappresentante della Ripartizione competente per la tutela del paesaggio e della natura, designato dal direttore di ripartizione;

d) da un rappresentante della Ripartizione competente per la tutela delle acque, designato dal direttore di ripartizione;

e) da un rappresentante della Ripartizione competente per l'adozione di provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria e per la tutela dal rumore, designato dal direttore di ripartizione;

f) da un rappresentante della Ripartizione competente per l'urbanistica, designato dal direttore di ripartizione;

g) da due esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, scelti dall'Assessore provinciale alla tutela della natura e dell'ambiente da una quaterna proposta dalle associazioni ambientaliste.

2. Il comitato VIA nomina altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale nonché fra esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente.

3. Per ogni membro del comitato VIA di cui ai commi 1 e 2 va nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

4. I membri del comitato VIA di cui al comma 1 vengono nominati con delibera della Giunta provinciale. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale stabilisce il presidente e il vicepresidente del comitato.

5. I membri di cui al comma 1 restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

Art. 13 Procedura di approvazione cumulativa

1. Per le attività non soggette alla procedura di VIA ma soggette a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell'amministrazione provinciale, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche nonché di vincolo idrogeologico-forestale, si applica la procedura di approvazione cumulativa di cui ai seguenti commi.

2. I progetti per le succitate attività vengono presentati all'Agenzia in un numero di copie stabilite nel regolamento di esecuzione, corredati dagli allegati previsti dalle singole leggi provinciali tramite il comune. Qualora per l'attività progettata vada richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata con il parere della commissione edilizia. Inoltre devono essere forniti i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. Progetti di interesse provinciale, per i quali non è richiesta una concessione edilizia, vengono presentati direttamente all'Agenzia.

3. Il direttore dell'Agenzia stabilisce a quali autorizzazioni, approvazioni o pareri il progetto sia da sottoporre, ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, ed indice una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi, nel qual caso il direttore d'ufficio può delegare un rappresentante dell'ufficio. Nelle ripartizioni i cui uffici sono decentrati su tutto il territorio provinciale, il direttore della ripartizione competente può incaricare un direttore d'ufficio nonché un supplente che rappresenti la ripartizione nella conferenza dei direttori d'ufficio.

4. La conferenza dei direttori d'ufficio, presieduta dal direttore dell'Agenzia, emette un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune ed a colui che ha presentato il progetto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi.

5. Il parere espresso dalla conferenza dei direttori d'ufficio sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza provinciale di cui al comma 1.

6. Contro il parere della conferenza dei direttori d'ufficio può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

7. Per progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione che superano le soglie previste dall'allegato 1 e 2 si applica la procedura di VIA.

8. La procedura di approvazione cumulativa non si applica a quelle categorie di opere, stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i loro effetti sulle materie della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio nonché della gestione delle risorse idriche rappresentano degli interventi non sostanziali e che sono autorizzati dal sindaco, fermi restando le autorizzazioni od i pareri prescritti dalla normativa vigente nei settori delle foreste e della pesca. Contro l'autorizzazione del sindaco può essere presentato ricorso all'Agenzia entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e all'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concernente "Norme sugli organi consultivi in materia di

lavori pubblici di interesse provinciale", il rappresentante dell'Agenzia nel comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici può trasmettere il progetto per l'esame all'Agenzia.

Art. 14 Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli

1. Le ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale o parere positivo di cui all'articolo 13.

2. Qualora trattasi di attività per le quali sia prescritta l'autorizzazione all'esercizio ai sensi delle leggi in materia di tutela dell'acqua, dell'aria e della gestione rifiuti, una volta realizzato il progetto, l'interessato deve presentare all' Agenzia domanda per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti nelle materie indicate nelle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 15 Abrogazioni

1. Gli articoli da 1 a 24, 31, 32 e 33 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente "Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", modificata dalla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, dalla legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6 e dalla legge provinciale 21 maggio 1996, n. 11, sono abrogati.

Art. 16 Modifica alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente "Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro"

1. All'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, la lettera h) dopo la lettera i) viene sostituita con la lettera k).

Art. 17 Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente "Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi"

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 è abrogato.

Art. 18 Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concernente "Tutela del paesaggio"

1. Il comma 1-bis dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, inserito con l'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, è così sostituito:

"1-bis. Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene trasmessa all'Ispettorato forestale competente."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 24 luglio 1998

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L. DURNWALDER

Visto:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

SCOZ

ALLEGATO I

Progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale

Progetti

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (1).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati:
 - alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,
 - impianti destinati al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
 - impianti destinati allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
 - impianti destinati esclusivamente allo smaltimento definitivo dei residui radioattivi,

- impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione di stoffe su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:

I) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

II) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

III) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

IV) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

V) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

VI) per la fabbricazione di esplosivi.

7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m;

b) costruzione di autostrade o vie di rapida comunicazione (3);

c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (5) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (4), o interrimento di rifiuti pericolosi.

10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.

11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno;

b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (6).

14. Estrazione di petrolio o di gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 metri cubi al giorno per il gas naturale.

15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

16. Gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.

17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

c) 900 posti per scrofe.

18. Impianti industriali destinati:

a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.

20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate;

NOTE:

(1) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.

(2) Gli "aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

(3) Le "vie di rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

(4) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU n. L 5 del 7.1.1994, pag. 15).

(5) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(6) GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO II

Progetti da Sottoporre A Valutazione di Impatto Ambientale

| PROGETTI | SOGLIE |
|--|---|
| 1) Agricoltura, silvicoltura ed acquicoltura | |
| a) Progetti di ricomposizione rurale: | oltre i 20 ettari (ha) |
| b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva: | oltre i 20 ha |
| c) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo: | oltre i 20 ha |
| d) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura (compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre): | oltre i 300 ha su aree che costituiscono una unità funzionale |
| e) Malghe (stalle): | oltre le 200 unità bestiame |

| | |
|--|---|
| | adulto (UBA) |
| PROGETTI | SOGLIE |
| f) Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile o di suini (progetti non contemplati nell'allegato I): 1.) Impianti che possono ospitare volatili da cortile 2.) Impianti che possono ospitare suini | oltre i 30.000 capi oltre i 500 capi |
| g) Impianti che possono ospitare bovini: | oltre le 100 UBA da latte ed oltre le 200 UBA da ingrasso |
| h) Impianti che possono ospitare conigli: | oltre i 5.000 capi |
| i) Piscicoltura: | oltre i 5 ha di superficie complessiva delle vasche |
| j) Recupero di terre dal mare: | tutti i progetti |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 2) Industria estrattiva | |
| a) Estrazione della torba e di argilla; cave; attività minerarie a cielo aperto (progetti non contemplati nell'allegato I): | con estrazione superiore a 400.000 mc di materiale |
| b) Attività mineraria sotterranea: | con estrazione superiore a 400.000 mc di materiale |

| | |
|---|---|
| c) trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua, escluse trivellazioni intese a studiare la stabilità del suolo: | oltre i 200 m di profondità o eduazione superiore a 50 l/sec |
| d) Trivellazioni in profondità, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo: | tutti i progetti |
| e) Trivellazione geotermiche: | tutti i progetti |
| f) Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari: | tutti i progetti |
| g) Estrazione di carbone fossile, di lignite, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminosi: | tutti i progetti |
| h) Estrazione di sabbia, ghiaia e minerali da acque: | oltre 100.000 mc di materiale per anno |
| PROGETTI | SOGLIE |
| i) Impianti destinati alla produzione di cemento, calce, gesso o refrattari: | tutti i progetti |
| 3) Industria energetica | |
| a) Impianti industriali, | con potenza termica complessiva al generatore superiore a 10 Megawatt |

| | |
|---|--|
| impianti termici o altri impianti di combustione per la produzione di energia elettrica, vapore o acqua calda (progetti non contemplati nell'allegato I): | (MW) |
| b) Installazione di oleodotti o gasdotti, nonché impianti industriali per il trasporto di gas, vapore ed acqua calda, escluse le reti all'interno dei centri urbani (progetti non contemplati nell'allegato I): | con condotte di diametro nominale superiore a 10 pollici (250 mm) e di lunghezza superiore a 10 km |
| c) Costruzione di linee aeree di energia elettrica (progetti non contemplati nell'allegato I): | superiori a 200 kilovolt (kV) e con una lunghezza superiore a 5 km |
| d) Stoccaggio di combustibili liquidi: | con capacità complessiva superiore a 5.000 tonnellate (t) |
| PROGETTI | SOGLIE |
| e) Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili; per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari; impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I): | tutti i progetti |
| f) Stoccaggio in superficie o in serbatoi sotterranei di gas naturale o gas combustibili o combustibili gassosi o gassosi liquefatti: | con capacità complessiva superiore a 200 t |
| | |

| | |
|---|--|
| g) Stoccaggio in superficie o in serbatoi sotterranei di combustibili fossili: | con capacità complessiva superiore a 10.000 t |
| h) Agglomerazione industriale di carbone fossile e lignite: | tutti i progetti |
| i) Impianti per la produzione di energia idroelettrica: | con potenza nominale media annua superiore a 3 MW |
| j) Impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda mediante lo sfruttamento del vento e del sole: | con potenza termica complessiva al generatore superiore a 0,5 MW |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 4) Produzione e trasformazione dei metalli | |
| a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua: | insediamento complessivo pari o superiore a 2.000 metri quadrati (mq) di superficie coperta o 20.000 metri cubi (mc) di volume edificato |
| b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: I) laminazione a caldo, II) forgiatura con magli, III) applicazione di strati protettivi di | insediamento complessivo pari o superiore a 2.000 mq di superficie coperta o 20.000 mc di volume edificato |

| | |
|---|--|
| metallo fuso: | |
| c) Fonderie di metalli ferrosi: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW |
| PROGETTI | SOGLIE |
| d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero, (raffinazione, formatura in fonderia, ecc.): | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW |
| e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW |
| f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW |
| g) Cantieri navali: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 |

| | |
|--|--|
| | MW |
| PROGETTI | SOGLIE |
| h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW |
| i) Costruzione di materiale ferroviario: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW |
| j) Imbutitura di fondo con esplosivi: | tutti i progetti |
| k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici: | tutti i progetti |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 5) Industria dei prodotti minerali | |
| a) Cokerie (distillazione a secco del carbone): | tutti i progetti |
| b) Impianti destinati alla produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti a base di amianto; impianti per la produzione di mole e di altri | tutti i progetti |

| | |
|--|--|
| corpi abrasivi (progetti non compresi nell'allegato I): | |
| c) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, di lana di vetro o di lana di silicati: | tutti i progetti |
| d) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali: | tutti i progetti |
| e) Fabbricazione di tegole, mattoni, refrattari o piastrelle mediante cottura: | tutti i progetti |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 6) Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I) | |
| a) Produzione di sapone e detersivi sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria: | insediamenti produttivi pari o superiori a 1.000 mq di superficie coperta o 5.000 mc di volume edificato |
| b) Trattamento di prodotti chimici intermedi; fabbricazione di prodotti chimici: | tutti i progetti |
| c) Produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri o perossidi; produzione di mastici, di pitture, di vernici o | tutti i progetti |

| | |
|--|---|
| di inchiostri da stampa: | |
| d) Impianti di stoccaggio di petrolio e di prodotti derivati di prima distillazione: | con capacità complessiva superiore a 3.000 mc |
| e) Impianti di stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici: | con capacità complessiva superiore a 1.000 mc |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 7) Industria dei prodotti alimentari | |
| a) Impianti per la produzione di oli o grassi animali: | con produzione annua superiore a 500 tonnellate (t) |
| b) Impianti per la produzione di oli o grassi vegetali: | con produzione annua superiore a 1.500 t |
| c) Impianti per la produzione di vino; impianti per la produzione della birra e del malto: | con produzione annua superiore a 100.000 ettolitri (hl) |
| d) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero - caseari: | con capacità di lavorazione annua superiore a 100.000 t di latte |
| e) Impianti per la macellazione di animali: | con capacità di macellazione superiore a 5.000 capi grossi/anno o a 100.000 animali di bassa corte/anno |
| f) Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione industriale | con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno di prodotto |

| | |
|--|--|
| della carne, del pesce e dei prodotti alimentari marini; | lavorato |
| g) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce; impianti per la produzione di conserve di prodotti animali | con capacità di lavorazione superiore a 5000 t/anno di prodotto lavorato |
| PROGETTI | SOGLIE |
| h) Fabbricazione di dolci e sciroppi | con capacità di lavorazione annua superiore a 20000 t |
| i) Industria per la produzione della fecola | con capacità di lavorazione annua superiore a 10.000 t |
| j) Industria per la trasformazione della frutta, degli ortaggi e dei funghi; impianti per la produzione di conserve di origine vegetale: | con capacità di lavorazione superiore a 40.000 t/anno di prodotto lavorato |
| k) Impianti per la surgelazione della frutta, degli ortaggi e dei funghi: | con capacità superiore a 12.000 t/anno di prodotto surgelato |
| l) Impianti per la produzione di alcool etilico, acquaviti e liquori: | con capacità di produzione superiore a 1.000 hl/anno di alcool puro |
| m) Zuccherifici: | con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/anno |
| | SOGLIE |

| PROGETTI | |
|---|---|
| 8) Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta | |
| a) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati: | insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato |
| b) Impianti per la fabbricazione di pasta per carta, carta o cartoni (progetti non compresi nell'allegato I): | insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato |
| c) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa: | insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato |
| d) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili: | insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato |
| e) Impianti per la concia delle pelli: | insediamento complessivo pari o superiore a 1.000 mq di superficie coperta oppure 10.000 mc di volume edificato |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 9) Industria della gomma e delle materie plastiche | |

| | |
|--|---|
| a) Industria della produzione di materie plastiche: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato |
| b) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato |
| c) Industria della gomma; ricostruzione di pneumatici: | tutti i progetti |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 10) Altre industrie | |
| a) Impianti per la produzione di prodotti in ceramica mediante cottura, in particolare gres o porcellane, con esclusione dei laboratori artistici: | insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato |
| b) Fabbricazione, confezionamento, caricamento o messa in cartucce o involucri di polveri ed esplosivi: | insediamenti produttivi pari o superiori a 1.000 mq di superficie coperta o 10.000 mc di volume edificato |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 11) Progetti d'infrastrutture | |

| | |
|---|---|
| a) Progetti di sviluppo di zone per insediamenti produttivi o di zone industriali: | per aree superiori a 30 ha |
| b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi: | per aree superiori a 30 ha |
| c) Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I): | tutti i progetti |
| d) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I: | tutti i progetti |
| e) Costruzione di <ul style="list-style-type: none"> - ferrovie (progetti non compresi nell'allegato I): - di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I): | tutti i progetti per aree superiori a 5 ha |
| f) Tram, metropolitane sopraelevate e sotteranee: | tutti i progetti |
| g) Costruzione di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I): | con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 m |
| PROGETTI | SOGLIE |
| h) Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali e strade a una corsia: | con una lunghezza superiore a 15 chilometri (km) |
| i) Costruzione e lo spostamento di strade a due corsie: | per la costruzione o lo spostamento con lunghezza del singolo |

| | |
|---|--|
| | lotto superiore a 5 km |
| j) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua, esclusi gli interventi di somma urgenza: | per opere che comportano una spesa complessiva superiore a 15 miliardi per progetti funzionalmente unitari |
| k. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I): | con capacità superiore a 100.000 mc o di altezza superiore a 10 m |
| l. Installazione di acquedotti a lunga distanza | oltre 30 km |
| PROGETTI | SOGLIE |
| m) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere: | tutti i progetti |
| n) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I: | volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata superiore a 100.000 mc |
| o) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I: | con una portata media superiore a 5.000 l/s |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 12) Altri progetti | |
| | |

| | |
|---|--|
| | |
| a) Grandi opere edilizie (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati all'ingrosso, centri direzionali, ecc.): | di superficie superiore a 10 ha o di una cubatura complessiva superiore a 200.000 mc ³ |
| b) Piste permanenti per corse o prove di veicoli a motore: | lunghezza complessiva superiore a 1 km |
| c) Depositi di fanghi: | superficie superiore a 1 ha |
| d) Stoccaggio di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli: | superficie superiore a 1 ha |
| e) Banchi di prova per motori, turbine o reattori: | insediamenti complessivo pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 15.000 mc di volume edificato |
| f) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali: | insediamenti produttivi pari o superiori a 1.000 mq di superficie coperta o 10.000 mc di volume edificato |
| | |
| PROGETTI | SOGLIE |
| g) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive: | tutti i progetti |
| h) Stabilimenti di | superiore a 15.000 t/anno |

| | |
|--|---|
| squartamento: | di materiale lavorato o superiore a 2 t/giorno in caso di incenerimento |
| i) Discariche o depositi di rifiuti inerti: | capacità complessiva pari o superiore a 500.000 mc |
| j) Discariche per rifiuti urbani e speciali non tossico-nocivi: | capacità complessiva pari o superiore a 300.000 mc |
| k) Centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi: | capacità superiore a 10 t o rispettivamente 50 t, quando trattasi di rifiuti compatibili con discariche di III. o rispettivamente di II. categoria, tipo B o C, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 |
| l) Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e speciali, non tossico-nocivi: | potenzialità superiore a 0,5 t/h |
| PROGETTI | SOGLIE |
| m) Discariche ed impianti di trattamento termico o chimico-fisico di rifiuti tossico-nocivi (progetti non compresi nell'allegato I): | tutti i progetti |
| n) Impianti di cernita e trattamento di rifiuti inerti: | potenzialità superiore a 50.000 t/anno |
| o) Impianti di cernita e trattamento di rifiuti urbani e speciali non tossico-nocivi: | potenzialità superiore a 50.000 t/anno |

| | |
|--|---|
| p) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I); | potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti |
| PROGETTI | SOGLIE |
| 13) Turismo e svaghi | |
| a) Piste da sci da discesa: | tutte le piste con lunghezza superiore a 2.000 m o superficie superiore a 5 ha |
| b) Impianti di risalita o funivie e strutture connesse: | portata oraria massima superiore a 2.200 persone/ora |
| c) Porti turistici: | tutti i progetti |
| d) Villaggi di vacanza o complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse: | con oltre 300 posti-letto o superiore a 30.000 mc di volume edificato |
| e) Terreni da campeggio o caravaning: | superficie superiore a 2 ha |
| f) Realizzazione di piste artificiali di bob e slittino: | tutti i progetti |
| g) Parchi tematici: | superficie superiore a 2 ha |
| h) Impianti di innevamento artificiale: | con una derivazione complessiva superiore a 10 l/sec (escluso il rinnovo della concessione senza aumento della quantità di derivazione d'acqua) |
| i) Campi da golf e strutture connesse: | area superiore a 5 ha |

ALLEGATO III

Informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione (¹) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto,
 - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,
 - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,
- e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

(¹) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

ALLEGATO IV

Criteria di selezione di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio,
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide,
 - b) zone montuose o forestali,
 - c) riserve e parchi naturali
 - d) zone classificate o protette dalla legislazione
 - e) zone nelle quali gli standard di qualità ambiente fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati,
 - f) zone a forte densità demografica,
 - g) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;

- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

NOTE:

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3, comma 1:

La legge 8 luglio 1986, n. 349, concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Note all'articolo 3, comma 2:

La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concerne "Tutela del paesaggio".

Il testo dell'articolo 8 della citata legge provinciale n. 16/1970 è il seguente:

1) L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.

1/bis) Con regolamento di esecuzione saranno determinate quelle categorie di opere che per la loro natura e per la loro entità costituiscono interventi non essenziali nel paesaggio e che sono direttamente autorizzati dal sindaco, sentito il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste competente per territorio. Il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste sostituisce l'autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2) Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco d'intesa con l'esperto di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38, e successive modifiche, può trasmettere la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, all'assessore provinciale competente. Il sindaco è tenuto a comunicare al richiedente l'invio della pratica all'assessore provinciale competente. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni.

3) Quando si ritiene che la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche, l'assessore provinciale competente invia gli atti al sindaco del Comune interessato.

- 4) Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'assessore provinciale competente deve comunicare al Comune il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Il sindaco deve adeguarsi al parere comunicatogli e notificare al richiedente entro cinque giorni il corrispondente provvedimento. Trascorso il termine di 60 giorni senza che l'assessore provinciale competente abbia comunicato il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, ogni decisione in merito all'autorizzazione di cui all'articolo 7 è demandata al sindaco, il quale decide definitivamente entro 30 giorni.
- 5) Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dell'esperto, rappresentante provinciale o del suo sostituto.
- 6) L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve essere inviato otto giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'assessore provinciale competente ed all'esperto rappresentante provinciale.
- 7) L'inosservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente.
- 8) Quando la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta viene sottoposta al parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, l'assessore provinciale competente può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il previo versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Quando le opere da eseguirsi siano soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa.
- 9) La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento del lavoro autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.
- 10) La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- 11) Il sindaco dà immediata comunicazione all'esperto di cui al n. 3 del primo comma dell'articolo 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale delle autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere. L'esperto può chiedere entro dieci giorni che le autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere vengano trasmesse assieme alla relativa documentazione all'Assessore provinciale per la tutela del paesaggio. La Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione sindacale entro i 60 giorni successivi alla trasmissione.

Note all'articolo 10, comma 2:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concerne "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche".

Il testo dell'articolo 20 del citato DPR n. 381/1974 è il seguente:

"20. Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata."

Note all'articolo 11, commi 3 e 4:

Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, concerne "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

Note all'articolo 13, comma 9:

La legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concerne "Norme sugli organi consultivi in materia di lavoro pubblici di interesse provinciale".

Il testo dell'articolo 1 della citata legge provinciale n. 38/1992 è il seguente:

- 1) Sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici, di importo complessivo superiore a lire 500 milioni, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico.
- 2) Sui progetti di opere da eseguire da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi o altri benefici economici, deve essere sentito il parere tecnico-economico nei casi previsti dalle relative norme di finanziamento.
- 3) Il parere tecnico-amministrativo ed economico è espresso:
 - a) dal direttore della ripartizione competente per edilizia, costruzione di strade e impiantistica della Provincia, sentito il competente direttore d'ufficio, per progetti di enti pubblici di importo tra 500 milioni e un miliardo di lire, sempreché siano richiesti almeno uno o più pareri da parte di altri organi consultivi provinciali, singoli o collegiali, oppure quando sia prevista, in riferimento allo specifico progetto, la concessione di finanziamenti con mezzi provinciali;
 - b) dal direttore della ripartizione competente per edilizia, costruzione di strade e impiantistica della Provincia, sentito il competente direttore d'ufficio, per progetti di privati di importo complessivo fino a un miliardo di lire, per la cui realizzazione venga richiesta la concessione di contributi o di altri benefici economici;
 - c) dal comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici per progetti di importo complessivo superiore a lire due miliardi.
- 4) Il parere tecnico-amministrativo ed economico di cui al comma 3 sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione del parere di valutazione di impatto ambientale. Sui progetti da eseguire da enti pubblici di importo complessivo inferiore a lire 500 milioni non è prescritto il parere tecnico-amministrativo ed economico. Parimenti non sono prescritti altri pareri di organi consultivi provinciali, singoli o collegiali, previsti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera.

5) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato da parte di altri organi provinciali, essi si intendono favorevolmente emessi, qualora i loro rappresentanti in seno al comitato stesso non abbiano espresso il loro motivato dissenso.

6) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale, l'esame o l'approvazione a particolari fini di un determinato organo consultivo o di un ufficio della Provincia, l'esame e l'approvazione si intendono concessi ove il rappresentante dell'organo o dell'ufficio abbia partecipato all'adunanza del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

7) Per i progetti delle opere assoggettate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale il parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici si limita a considerare gli aspetti della statica, quelli amministrativi ed economici.

8) Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato, e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

9) Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

10) Non occorre un nuovo parere per i progetti già approvati i cui preventivi vengono aggiornati ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

11) I progetti esecutivi da sottoporre all'esame del competente organo consultivo per il parere tecnico-amministrativo ed economico devono essere già corredati dei prescritti pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, fermo restando quanto disposto ai commi 4, 5 e 6.

12) L'amministrazione provinciale può sottoporre all'esame del comitato tecnico provinciale studi, problemi e quesiti, connessi con la progettazione, esecuzione e contabilizzazione di lavori pubblici.

Note all'articolo 16:

Il testo dell'articolo 30, comma 1, lettera i) della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"i) chiunque non ottemperi alle prescrizioni poste, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, dagli organi competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso di edifici e locali utilizzati per lavorazione o a seguito di controlli negli stessi effettuati, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 2.000.000.

Note all'articolo 17:

Il testo dell'articolo 12, comma 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, è il seguente:

"2) Per determinati compiti di controllo, l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni, delle Unità Sanitarie Locali e dell'ispettorato delle foreste."

Note all'articolo 18:

La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concerne "Tutela del paesaggio".

Per il testo dell'articolo 8 della citata legge provinciale n. 16/1970, come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note all'articolo 3, comma 2.

La legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, concerne "Ordinamento forestale".